

N. 00490/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00553/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 553 del 2016, proposto dal Comune di Cefalù, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Mancuso, con domicilio eletto presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova 76;

contro

Santalucia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Nunzio Pinelli e Patrizia Stallone, con domicilio eletto presso il primo in Palermo, piazza Virgilio 4;

Md Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Attilio Luigi Maria Toscano e Bonaventura Lo Duca, con domicilio eletto presso l'avv. Nunzio Pinelli in Palermo, piazza Virgilio 4;

nei confronti di

So.Svi.Ma s.p.a. Agenzia di Sviluppo Locale delle Madonie – S.U.A.P. Madonie Associato, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA – PALERMO, Sez. II, n. 560/2016, resa tra le parti, concernente annullamento in autotutela di

concessione edilizia assentita a seguito di formazione di silenzio assenso per la realizzazione di una struttura commerciale.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Santalucia s.r.l. e di Md Immobiliare s.r.l.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati M. Mancuso, N. Pinelli, P. Stallone e, infine, G. Immordino su delega di A. L. Toscano;

Rilevato che l'attività edificatoria resa possibile nelle more del giudizio dall'ordinanza cautelare oggetto d'appello viene intrapresa dalla parte appellata a proprio rischio;

Considerato che, anche ove dovesse confermarsi l'esistenza del vizio individuato dal Comune nella mancata stipula della convenzione prescritta dalle N.T.A., non per questo s'imporrebbe ineluttabilmente l'annullamento della concessione già assentita, non apparendo possibile –almeno *prima facie*– escludere la possibilità di una sanatoria del relativo vizio attraverso una convenzione postuma;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'appello.

Compensa tra le parti le spese processuali della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente FF
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)